

REGOLAMENTO CONTENENTE LE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI EEMS ITALIA S.p.A. RISERVATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI GM CAPITAL LTD

1. Forma

Le Obbligazioni GM saranno emesse in forma cartolare e approvate dall'Amministratore Delegato di EEMS Italia S.p.A.

Le obbligazioni GM saranno registrate sul libro degli obbligazionisti firmato dall'Amministratore Delegato, tenuto presso la Società EEMS Italia S.p.A.

2. Diritto di godimento

Le Obbligazioni sono emesse con pieno diritto di godimento a partire dalla data della loro sottoscrizione integrale da parte dell'Investitore in conformità agli Articoli 2 e 3 del Contratto.

3. Cessione, trasferimento e assenza di negoziazione delle Obbligazioni

3.1. Le Obbligazioni GM non saranno ammesse alle negoziazioni su alcun mercato.

3.2. Le Obbligazioni GM potranno essere assegnate o trasferite, anche senza previo consenso da parte della Società, esclusivamente a soggetti affiliati all'Investitore (intendendosi per tali le persone che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo con la stessa) che non sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni GM sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente.

3.3. In ogni caso, la circolazione delle Obbligazioni GM sarà consentita solo a soggetti affiliati che possano essere considerati investitori qualificati ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti. Si precisa che qualsiasi soggetto che diventi titolare di un'Obbligazione GM, con qualunque mezzo e a qualsiasi titolo, sarà soggetto a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo di Investimento GM.

4. Scadenza

Ciascuna Obbligazione avrà una durata di dodici (12) mesi a partire dalla data della sua emissione (la "Data di Scadenza").

5. Valore nominale

Ciascuna Obbligazione avrà un valore nominale di 5.000 euro.

6. Interessi

Le Obbligazioni non matureranno interessi.

7. **Rimborso**

- 7.1. L'Emittente non avrà il diritto di rimborsare anticipatamente alcuna Obbligazione.
- 7.2. Se le Obbligazioni non sono state convertite dall'Obbligazionista prima della loro Data di Scadenza, (i) l'Emittente avrà la facoltà di rimborsare in danaro l'importo capitale delle Obbligazioni in circolazione alla Data di Scadenza o (ii) nel caso in cui l'Emittente non eserciti la facoltà di rimborso in danaro dell'importo capitale delle Obbligazioni in circolazione alla Data di Scadenza, l'Investitore convertirà tutte le Obbligazioni in circolazione alla Data di Scadenza.
- 7.3. Fermo quanto sopra, a discrezione dell'Obbligazionista, l'Emittente è tenuto a rimborsare anticipatamente in danaro tutte o ciascuna delle Obbligazioni detenute dall'applicabile Obbligazionista nelle seguenti circostanze:
- (i) mancata emissione di nuove Azioni a ciascun Obbligazionista in conformità ai termini del Contratto (ad esempio, in caso di ritardo significativo, imputabile a EEMS, nell'emissione delle nuove Azioni); oppure
 - (ii) il verificarsi di un Evento di Inadempimento ai sensi del Contratto.
- 7.4. In caso di rimborso in danaro, l'Emittente pagherà a ciascun Obbligazionista l'importo complessivo delle sue Obbligazioni in circolazione, in conformità al Paragrafo 8 del presente Regolamento.

8. **Conversione: cessazione dei diritti di conversione**

8.1. *Conversione delle Obbligazioni in Azioni dell'Emittente; Periodo di Conversione*

A meno che non siano scaduti i propri diritti di conversione ai sensi del Paragrafo 8.5 del presente Regolamento, ciascun Obbligazionista avrà il diritto, in qualsiasi momento a partire da (i) la Prima Data di Esecuzione o (ii) ciascuna Data di Esecuzione, fino alla Data di Scadenza inclusa (il "**Periodo di Conversione**"), di convertire tutte o ciascuna delle Obbligazioni in Azioni nuove o già esistenti, e di determinare il numero di Obbligazioni da convertire e il corrispondente valore nominale aggregato così convertito (l' "**Importo di Conversione**").

Il prezzo di conversione delle Obbligazioni GM sarà pari al 90% (e, dunque, con uno sconto del 10%) del minor prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (VWAP, "Volume Weighted Average Price") delle azioni EEMS registrato nel corso dei 5 giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione, arrotondato per difetto al centesimo più vicino (il "**Prezzo di Conversione**"). Il numero di azioni EEMS da emettere a servizio della conversione delle Obbligazioni GM sarà quindi determinato in base al rapporto tra il valore nominale delle Obbligazioni GM (oggetto di comunicazione da parte dell'Investitore sulla base delle singole richieste di conversione) e il Prezzo di Conversione, con arrotondamento per difetto al centesimo più vicino.

L'Emittente, a sua discrezione, avrà quindi il diritto, al momento della conversione delle Obbligazioni da parte dell'Obbligazionista, di:

- consegnare all'Obbligazionista Azioni di nuova emissione o già in circolazione; o
- pagare all'Obbligazionista fino a un importo in danaro calcolato in base alla seguente formula ("Pagamento

per Conversione in Danaro”):

Pagamento per Conversione in Danaro = $(CA/CP) \times \text{Closing VWAP}$ alla data di conversione
CP

dove:

CA = il 33% del valore nominale delle Obbligazioni oggetto di conversione;

CP = il Prezzo di Conversione.

Ciascun Obbligazionista ha la facoltà di eseguire più conversioni di Obbligazioni entro il limite del valore nominale residuo.

Ad esempio, se l'Investitore fa pervenire un avviso di conversione per 20 Obbligazioni, ovvero 100.000 Euro, e il Prezzo di Conversione è pari ad Euro 1 e il Closing VWAP è pari ad Euro 1,20 e la CA è pari ad Euro 33.333, l'Emittente avrà due possibilità:

1. consegnare 100.000 azioni;
2. consegnare 77.777 azioni e pagare un Pagamento per Conversione in Danaro di Euro 39.999,60.

8.2. *Data di Conversione; Avviso*

Ciascun Obbligazionista può convertire tutte o ciascuna delle proprie Obbligazioni in qualsiasi Giorno di Negoziazione di sua scelta durante il Periodo di Conversione, con efficacia alla data di ricezione da parte dell'Emittente di un Avviso di Conversione ai sensi del Paragrafo 8.1 del presente Regolamento (la “**Data di Conversione**”).

In ciascuna Data di Conversione prescelta, ciascun Obbligazionista dovrà convertire tutte o parte delle proprie Obbligazioni dandone comunicazione all'Emittente (l'“**Avviso di Conversione**”), utilizzando il modulo allegato al Contratto e specificando il numero di Obbligazioni da convertire e il corrispondente Importo di Conversione in conformità al Paragrafo 8.1 del presente Regolamento.

Le nuove Azioni rivenienti dalla conversione saranno emesse dall'Emittente per il tramite di Montetitolari in forma dematerializzata e saranno trasferite per conto dell'Emittente dall'Agente sul conto titoli dell'Investitore o di conto terzi da lui delegato, mediante istruzioni inviate alla Società EEMS Italia S.p.A., detenuto presso un istituto finanziario autorizzato i cui dettagli saranno indicati nell'Avviso di Conversione, entro 72 ore dalla consegna dell'avviso di conversione da parte dell'Investitore all'Emittente, esclusi i giorni di chiusura delle negoziazioni sul mercato. L'Emittente sarà responsabile per, e terrà indenne l'Investitore da, ogni perdita derivante da un ritardo superiore alle riferite 72 ore, se imputabile a EEMS.

In particolare, qualora l'Emittente dovesse impiegare più di 72 ore per consegnare all'Investitore le azioni a seguito della consegna dell'avviso di conversione, il suddetto avviso di conversione sarà annullato. In tal caso l'Investitore avrà il diritto di consegnare un nuovo avviso di conversione modificato, e il periodo di *cool down* e il periodo di determinazione del prezzo (i.e. “*pricing period*”) saranno di conseguenza prorogati in misura pari al

ritardo nella consegna delle precedenti azioni.

8.3. *Rapporto di Conversione*

Il numero delle nuove Azioni emesse dall'Emittente in favore del relativo Obbligazionista previa conversione di una o più Obbligazioni ai sensi del Paragrafo 8.1 del presente Regolamento sarà calcolato dividendo l'Importo di Conversione per il Prezzo di Conversione.

Nel caso in cui a seguito della conversione risulti un numero non intero di Azioni, l'Emittente arrotonderà tale frazione di Azione per difetto all'Azione intera più vicina.

Le nuove Azioni saranno interamente pagate mediante compensazione con l'Importo di Conversione che verrà dedotto dall'ammontare del valore nominale. Qualunque commissione derivante della conversione, sarà sopportata dall'Emittente.

L'Emittente consegnerà tempestivamente le Azioni libere da vincoli di trasferimento e, a seconda dei casi, il Pagamento per Conversione in Danaro al relativo Obbligazionista a seguito di ogni conversione di Obbligazioni. L'emissione delle Azioni e la loro ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan avverranno entro 72 ore, esclusi i giorni di chiusura delle negoziazioni sul mercato. Il ricevimento del Pagamento per Conversione in Danaro da parte del relativo Obbligazionista avverrà entro e non oltre un (1) Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Conversione.

All'esito della conversione delle Obbligazioni, se il relativo Obbligazionista non riceve le Azioni di compendio come previsto nel paragrafo precedente, e se il rimborso anticipato delle Obbligazioni non è stato richiesto dal relativo Obbligazionista, a discrezione dell'Obbligazionista, l'Emittente pagherà all'Obbligazionista in questione un importo pari alla differenza (se positiva) tra il prezzo di chiusura dell'Azione tre (3) Giorni di Negoziazione dopo la Data di Conversione e il prezzo di chiusura dell'Azione il giorno immediatamente precedente alla data in cui le Azioni in questione sono effettivamente ricevute dal relativo Obbligazionista, per ogni nuova Azione riveniente dalla conversione delle Obbligazioni.

Il suddetto importo sarà pagato dall'Emittente ai relativi Obbligazionisti non oltre le 72 ore, esclusi i giorni di chiusura delle negoziazioni sul mercato, successive alla data in cui le relative Azioni sono effettivamente ricevute dagli Obbligazionisti.

Qualsiasi pagamento a favore di un Obbligazionista effettuato dall'Emittente ai sensi del Paragrafo 8.3 del presente Regolamento sarà effettuato dall'Emittente al relativo Obbligazionista in danaro, tramite bonifico bancario sul medesimo conto corrente bancario dal quale l'Emittente ha ricevuto i fondi dall'Obbligazionista, con fondi in Euro immediatamente disponibili e liberamente trasferibili.

8.4. *Diritti connessi alle Azioni*

Le nuove Azioni rivenienti dalla conversione delle Obbligazioni saranno soggette a tutte le disposizioni dello

Statuto e alle decisioni dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente. Le nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan a partire dalla loro emissione, daranno immediato e diritto a dividendi correnti (*i.e.* godimento regolare) e saranno pienamente assimilabili e fungibili con le Azioni già in circolazione.

8.5. *Cessazione del Diritto di Conversione*

Il diritto di ciascun Obbligazionista di convertire le Obbligazioni ai sensi del presente Paragrafo 8 cesserà alla data in cui le Obbligazioni saranno interamente convertite o rimborsate in danaro.